

**ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1512 in data 25/11/2024**

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI COOPERATIVI PREVISTI DAL CAPO I DEL TITOLO IV DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1998, N. 27 (“TESTO UNICO IN MATERIA DI COOPERAZIONE”) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

**ARTICOLO 1 BENEFICIARI**

1. I contributi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione) e successive modificazioni, di seguito denominata “Legge”, sono concessi, per promuovere lo sviluppo e il consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, agli enti cooperativi che abbiano sede operativa nel territorio regionale.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui alla “Legge” gli enti cooperativi che:
  - a) perseguono lo scopo mutualistico di cui all’articolo 2 della “Legge”;
  - b) sono in possesso della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente tramite l’iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all’articolo 3 della “Legge”, nelle categorie:
    - 1) cooperative di produzione e lavoro<sup>1</sup>;
    - 2) altre cooperative, con almeno il 40 per cento di soci lavoratori<sup>2</sup>;
    - 3) cooperative sociali;
  - c) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla “Legge” e dalla normativa statale in materia di cooperazione.
3. I contributi di cui all’articolo 45 della “Legge” sono destinati unicamente ai nuovi enti cooperativi che abbiano almeno un bilancio approvato e depositato da cui risulti un patrimonio netto positivo. Ai fini della “Legge”, si definisce nuovo ente cooperativo quello iscritto al Registro imprese da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di contributo. Tra i nuovi enti cooperativi rientrano quelli derivanti da operazioni di cessione d’azienda o ramo d’azienda (avvenuta non oltre 2 anni prima della data di presentazione della domanda), con esclusione di:
  - a) operazioni effettuate tra enti cooperativi i cui soci siano legati da vincoli di parentela, affinità entro il secondo grado o coniugio;
  - b) operazioni effettuate tra imprese ed enti cooperativi aventi i medesimi soci;
  - c) operazioni effettuate tra enti cooperativi collegati tra loro.
4. I contributi di cui all’articolo 46 della “Legge” sono destinati unicamente agli enti cooperativi costituiti da più di due anni alla data di presentazione della domanda e aventi

<sup>1</sup> L’articolo 10 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3872 del 15 dicembre 2006 dispone: “1. Salvo il disposto del comma 2 del presente articolo, tutti i soci delle cooperative iscritte alla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” del Registro regionale degli enti cooperativi, in conformità allo scopo mutualistico ed all’oggetto sociale, come definiti in Statuto, nonché con riguardo al settore economico di effettivo svolgimento dell’attività sociale, devono essere lavoratori ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. c.p.s. 14.12.1947 n. 1577, ed instaurare con la cooperativa all’atto della propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, come previsto dalla legge 142/2001. 2. È consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nella misura massima del 30 % dei soci.”.

<sup>2</sup> La legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” prevede che, nelle società cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, il socio lavoratore stabilisca con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Detto rapporto di lavoro è definito da un regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci.

almeno due bilanci approvati e depositati da cui risulti un patrimonio netto positivo. Il patrimonio netto positivo deve risultare dagli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di contributo.

5. L'ente cooperativo richiedente deve essere regolarmente iscritto al Registro imprese così come risultante da visura camerale e deve avere la sede operativa o un'unità locale<sup>3</sup> in Valle d'Aosta al momento della presentazione della domanda di contributo.
6. L'ente cooperativo richiedente non deve essere in stato di scioglimento volontario né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori.
7. L'ente cooperativo richiedente deve, inoltre, rispettare i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché risultare in stato "attivo" al Registro imprese prima dell'erogazione del contributo, salvo i casi di attività stagionale.

L'ente cooperativo richiedente deve restare attivo e mantenere la sede operativa o un'unità locale in Valle d'Aosta, come risultante dal Registro imprese, per almeno:

- i. tre anni per i beni mobili in caso di piccole e medie imprese,
- ii. cinque anni per i beni mobili in caso di grandi imprese,
- iii. dieci anni nel caso di investimenti concernenti beni immobili,

calcolati dall'ultima tra la data di acquisto del bene<sup>4</sup> e la data di ultimazione dell'iniziativa<sup>5</sup>, salvo i casi di forza maggiore<sup>6</sup> che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività dell'ente cooperativo beneficiario e i casi di attività stagionale, che saranno oggetto di valutazione da parte della Struttura regionale competente.

I requisiti di cui al comma 2 del presente articolo devono essere mantenuti per almeno tre anni calcolati dalla data di ultimazione dell'iniziativa<sup>7</sup>.

8. Non sono ammissibili ai contributi di cui alle presenti disposizioni applicative le attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le attività di produzione primaria di prodotti agricoli.
9. Se il richiedente è attivo sia in uno dei settori esclusi di cui sopra sia in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 o svolge attività in altri settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831, i contributi possono essere concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi di cui sopra non beneficino dei contributi di cui alle presenti disposizioni applicative.

## **ARTICOLO 2     DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

1. I contributi a fondo perduto della "Legge" sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

<sup>3</sup> Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile a contributo, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

<sup>4</sup> Per data di acquisto del bene si intende la data della fattura a saldo di acquisto del bene.

<sup>5</sup> In caso di lavori, per data di ultimazione dell'iniziativa, si intende la data di fine lavori, qualora presente; in assenza di tale data, si considera la data dell'ultima fattura oggetto di investimento.

<sup>6</sup> Tra i casi di forza maggiore rientrano, a titolo esemplificativo, una grave e accertata crisi del mercato in cui opera l'ente cooperativo, condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività, calamità naturale, eventi oggettivi, straordinari e imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'ente cooperativo tali da impedire la funzionalità dell'investimento.

<sup>7</sup> Per data di ultimazione dell'iniziativa si intende la data dell'ultima fattura di acquisto di un bene o, in caso di opere edili, la data di fine lavori.

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.

2. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell’arco di tre anni per “impresa unica”. Per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis” si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti.
3. L’importo del plafond “de minimis” disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).
4. Qualora la concessione di nuovi aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali di cui all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell’importo dell’agevolazione al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

### **ARTICOLO 3 INTENSITÀ DI AIUTO**

1. I contributi a fondo perduto di cui all’articolo 45 della “Legge” sono concessi, una tantum, per un importo massimo non superiore a euro 40.000, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. I contributi a fondo perduto di cui all’articolo 46, comma 1, della “Legge” sono concessi per un importo massimo non superiore a euro 80.000, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. I contributi di cui al precedente comma 2, possono essere incrementati del 20 per cento a seguito di operazioni di aumento di capitale sociale pari almeno al 10 per cento delle spese ammissibili.
4. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari a euro 10.000.

### **ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente o da un suo delegato, in via telematica, tramite piattaforma dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione. A seguito di corretto invio della domanda, l’ente cooperativo richiedente riceve apposita ricevuta tramite piattaforma dedicata.
2. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.
3. Ogni ente cooperativo può presentare una sola domanda di contributo nell’arco di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui una domanda di contributo sia considerata non ammissibile e, quindi, non sia oggetto di provvedimento di concessione da parte della Struttura regionale competente, l’ente cooperativo richiedente può presentare una nuova domanda.
4. La domanda di contributo deve essere presentata prima dell’avvio degli interventi finanziabili, anche nel caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda. In caso di opere edili, la documentazione propedeutica all’avvio dei lavori (es. SCIA ...), ove necessaria in base alla normativa vigente, dovrà essere presentata agli uffici competenti dal giorno successivo a quello di comunicazione dell’avvio del procedimento.

## Documentazione da allegare alla domanda

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione (a titolo non esaustivo):
- a) documento d'identità del legale rappresentante dell'ente cooperativo richiedente;
  - b) tessera sanitaria del legale rappresentante dell'ente cooperativo richiedente;
  - c) eventuale delega per la presentazione della domanda e documento d'identità del delegante e del delegato;
  - d) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale con la causale: "Domanda di contributo ai sensi della l.r. 27/1998", a eccezione degli enti cooperativi che hanno i requisiti di esenzione dal versamento della stessa;
  - e) documentazione prevista dalla normativa in materia di privacy;
  - f) verbale con cui il consiglio di amministrazione delibera di presentare domanda di contributo, di conferire, al legale rappresentante dell'ente cooperativo richiedente, mandato per la presentazione della stessa e di impegnarsi a effettuare un aumento di capitale sociale (in caso di domanda per il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 46, comma 3 della "Legge");
  - g) libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda e documentazione da cui emerge la tipologia del rapporto di lavoro che l'ente cooperativo richiedente ha instaurato con i soci lavoratori (contratti di lavoro stipulati in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma);
  - h) progetto di investimento che l'ente cooperativo richiedente intende realizzare (come meglio specificato all'art. 5 "Progetto di investimento"), contenente la descrizione dettagliata degli investimenti;
  - i) nell'ipotesi di acquisto di beni usati, perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo professionale, dalla quale risulti idoneità all'uso in conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonché l'esatta quantificazione del valore del bene usato in base a vetustà, stato di conservazione e di manutenzione;
  - j) preventivi di spesa e descrizione delle caratteristiche di macchinari e impianti collegati, arredi, strumenti, attrezzature, veicoli, programmi informatici, sistemi di e-commerce, brevetti, licenze di sfruttamento e consulenze ad alta specializzazione oggetto di investimento e loro finalità:
    - j.1) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile ove sono installati i macchinari fissi oggetto di investimento;
    - j.2) atto di assenso del proprietario dell'immobile all'installazione dei macchinari o impianti fissi, nel caso in cui l'intervento previsto sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;
  - k) planimetria degli spazi del locale in cui verranno disposti arredi e macchinari con evidenza dell'ubicazione degli stessi;
  - l) nell'ipotesi di investimenti inerenti alle opere edili finalizzate alla ristrutturazione di beni immobili:
    - l.1) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
    - l.2) atto di assenso del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori, nel caso in cui l'intervento previsto sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;

- 1.3) progetto definitivo, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, nella forma prevista per l'ottenimento della autorizzazione edilizia, contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera);
- 1.4) preventivi di spesa e descrizione delle caratteristiche delle opere oggetto di investimento e loro finalità;
- 1.5) nel caso di interventi che non necessitano di autorizzazione edilizia, planimetria dell'unità immobiliare in originale come rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (pdf);
- m) preventivi inerenti alle spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza e certificazione di macchinari, impianti, attrezzature e strumenti
- n) nel caso di brevetti e licenze di sfruttamento, perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti l'idoneità all'uso, nonché l'esatta quantificazione del valore del bene, con indicazione dei criteri di valutazione applicati;
- o) in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda con acquisto di beni usati facenti parte del patrimonio dell'azienda cessionaria:
  - o.1) lettera di intenti firmata dal venditore con indicazione dei beni e delle attrezzature che saranno oggetto della cessione e relativa quantificazione economica, redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito regionale;
  - o.2) perizia tecnico estimativa di cui al punto 5., lettera i) del presente articolo.
- p) ultimi 3 bilanci depositati completi degli allegati (verbale approvazione, relazione sulla gestione, nota integrativa, relazione Collegio Sindacale/Revisore) e dei dettagli contabili (se in forma abbreviata);
- q) eventuale bilancio provvisorio dell'ultimo esercizio sociale (se non ancora depositato) firmato dal legale rappresentante dell'ente cooperativo richiedente;
- r) situazione contabile aggiornata dell'esercizio in corso firmata dal legale rappresentante dell'ente cooperativo richiedente;
- s) previsioni economiche impresa a regime firmate dal legale rappresentante dell'ente cooperativo richiedente, mediante compilazione di apposito modello excel reso disponibile sul sito regionale;
- t) ultime due dichiarazioni dei redditi presentate dall'ente cooperativo richiedente con ricevute telematiche di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- u) documentazione attestante il piano di copertura finanziaria dell'investimento (allegare la documentazione che attesti come l'ente cooperativo richiedente intende coprire l'investimento. A titolo esemplificativo: saldo del conto corrente attestante eventuali disponibilità liquide, piano di ammortamento finanziamenti bancari accesi per l'esecuzione dell'investimento, linee bancarie a breve termine, ecc...).

6. In sede di valutazione del progetto di investimento potrà essere richiesta ulteriore documentazione utile a esprimere il parere in merito alla sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'iniziativa, oltre alla documentazione prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa in materia di privacy.

## **ARTICOLO 5      PROGETTO DI INVESTIMENTO**

1. Il progetto di investimento, da redigere su apposito modello reso disponibile dalla Struttura regionale, deve contenere:
  - a) la struttura organizzativa e le attività svolte dall'ente cooperativo richiedente;
  - b) la descrizione generale del progetto (idea progettuale, obiettivi dell'investimento, ecc...);
  - c) la descrizione dettagliata del progetto (le motivazioni dell'investimento, la descrizione dei prodotti e dei servizi che l'ente cooperativo richiedente intende realizzare, il cronoprogramma del progetto, la compatibilità con il mercato di riferimento, le prospettive di miglioramento, le potenzialità del mercato, la descrizione dei destinatari, ecc...);
  - d) eventuali vincoli all'investimento (es. necessità di autorizzazioni, licenze, ecc...);
  - e) la previsione e l'analisi del fabbisogno finanziario e delle risorse necessarie (copertura finanziaria dell'investimento).
2. Inoltre, per i contributi di cui all'articolo 46, comma 1, al fine di valutare il grado di sviluppo e/o di innovazione, il progetto dovrà anche contenere le informazioni relative:
  - a) ai vantaggi derivanti dall'investimento (es. miglioramento, espansione dell'attività, anche in termini di qualità e di innovazione dei servizi e dei prodotti offerti, ammodernamento della dotazione dell'ente cooperativo richiedente anche dal punto di vista tecnologico, ecc...);
  - b) alle ricadute positive sul territorio regionale in termini di rispetto dell'ambiente, di promozione della sostenibilità, di utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse naturali (a titolo esemplificativo: breve descrizione del miglioramento in termini di risparmio energetico, riduzione di scarichi nocivi, di emissione in atmosfera e di produzione di rifiuti, aumento di economia circolare tramite la condivisione, il prestito, il riutilizzo, il ricondizionamento e il riciclo, ecc...);
  - c) alle ricadute positive sul territorio regionale in termini di sviluppi occupazionali (es. nuove assunzioni anche in un'ottica di pari opportunità, promozione dell'integrazione del socio-lavoratore svantaggiato anche attraverso tirocini e progetti di integrazione, sviluppo di percorsi di orientamento, formazione e valorizzazione delle competenze, miglioramento delle capacità relazionali, miglioramento delle condizioni per garantire una buona e duratura occupazione quale elemento fondamentale per rafforzare la coesione sociale della comunità, ecc...).
3. Ai fini dell'ammissibilità del progetto ai contributi di cui all'art. 46, comma 1, i progetti di investimento dovranno contenere almeno i punti a) e b), comma 2, del presente articolo.

## **ARTICOLO 6      SPESE AMMISSIBILI**

1. Ai fini della concessione dei contributi sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di beni e alla realizzazione di servizi materiali e immateriali e di opere inerenti all'attività economica effettivamente svolta dall'ente cooperativo richiedente, commisurate alle effettive esigenze dello stesso e conformi all'oggetto e agli scopi statuari.
2. Sono ammesse a contributo le sole iniziative di investimento concernenti sedi operative o

unità locali ubicate nel territorio della Valle d'Aosta.

3. Sono ammissibili solo le spese sostenute dal giorno successivo alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), da apporre sulle fatture, sui bonifici e sui documenti comprovanti l'avvenuto pagamento.
4. Nello specifico, sia la data della fattura/ordine di acquisto sia la data del pagamento devono essere successive a quella di comunicazione del CUP. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.
5. Sono ammissibili a contributo, purché coerenti e funzionali all'attività dell'ente cooperativo richiedente, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, le spese relative a:
  - a) immobilizzazioni materiali, strettamente connesse al progetto di investimento:
    - a.1) acquisto di macchinari e impianti collegati, macchine operatrici, compresi i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nel preventivo e nella fattura di acquisto);
    - a.2) acquisto di arredi, compresi i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nel preventivo e nella fattura di acquisto);
    - a.3) acquisto di strumenti e attrezzature;
    - a.4) acquisto di beni usati, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 5, lettera i);
    - a.5) acquisto di beni in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 5, lettera o);
    - a.6) acquisto di veicoli, nuovi di fabbrica o usati, a esclusivo uso aziendale e strettamente connessi al progetto di investimento, con emissioni di CO2 inferiori a 70 g/km, qualora non sia finanziata la legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 "Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile" e strettamente necessari:
      - al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti, di materiali o di merci, dimensionati alle esigenze produttive, con cabina chiusa con cassone posteriore o furgonatura senza vetrate laterali (limitatamente alla categoria N);
      - al trasporto di persone (limitatamente ai veicoli rientranti nella categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente);
  - b) immobilizzazioni immateriali, purché considerate elementi patrimoniali ammortizzabili, strettamente connesse al progetto di investimento:
    - b.1) acquisto di programmi informatici applicati alle relative attrezzature e/o agli strumenti, nonché a impianti e macchinari, indispensabili al funzionamento degli stessi;
    - b.2) realizzazione di sistemi di e-commerce;
    - b.3) spese per brevetti e licenze di sfruttamento;
    - b.4) spese di consulenza ad alta specializzazione relative all'organizzazione aziendale, marketing strategico, produzione e logistica, ricerca tecnica scientifica, brevettazione, risparmio energetico;
    - b.5) lavori e opere edili specifiche, per la realizzazione, l'adeguamento, il ripristino e il miglioramento degli spazi dedicati all'attività di impresa, compresi gli impianti tecnici;

b.6) spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza e certificazione di macchinari, impianti, attrezzature e strumenti, solo se strettamente attinenti alle immobilizzazioni finanziate, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale sostenuto per i lavori. Tali costi comprendono, a titolo esplicativo, anche le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri.

6. Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) acquisto di beni immobili;
- b) spese di avviamento, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- c) materiali di consumo e scorte;
- d) beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
- e) complementi d'arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, lampadari, tappeti etc...);
- f) acquisto di smart-phone e tablet;
- g) spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
- h) prestazioni effettuate con personale dell'ente cooperativo richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
- i) spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
- j) oneri per spese e commissioni bancarie;
- k) spese riferite all'IVA e a qualsiasi altro onere di natura fiscale;
- l) acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati tra:
  - enti cooperativi i cui soci siano legati da vincoli di parentela, affinità entro il secondo grado o coniugio;
  - imprese ed enti cooperativi aventi i medesimi soci;
  - enti cooperativi collegati tra loro
  - ente cooperativo richiedente e i propri soci;
- m) progetti che prevedono consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- n) veicoli con caratteristiche differenti da quelle riportate all'art. 6 comma 5 lett. a.6);
- o) spese relative a preventivi di spesa e relative fatture, o documenti a essi equipollenti il cui importo ammesso sia inferiore a euro 1.000, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, fatte salve eventuali fatture di acconto che possono essere anche di importo inferiore;

7. L'iniziativa deve concludersi entro 3 anni dalla data di concessione del contributo.

## ARTICOLO 7 DICHIARAZIONI E IMPEGNI

1. L'ente cooperativo richiedente è tenuto a fornire le seguenti informazioni nella domanda di contributo:
  - a) i dati identificativi;
  - b) l'iscrizione al Registro imprese così come risultante da visura camerale;
  - c) il possesso della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3, nelle categorie:
    - 1) cooperative di produzione e lavoro;
    - 2) altre cooperative, con almeno il 40 per cento di soci lavoratori;
    - 3) cooperative sociali;
  - d) la sede operativa o l'unità locale in Valle d'Aosta, al momento della presentazione della domanda;
  - e) in caso di contributo ai sensi dell'art. 45 della "Legge":
    - e.1) che l'ente cooperativo richiedente non è costituito da più di due anni dalla data di presentazione della domanda di contributo;
    - e.2) che l'ente cooperativo richiedente ha approvato e depositato almeno un bilancio da cui risulti un patrimonio netto positivo;
  - f) in caso di contributo ai sensi dell'art. 46 della "Legge":
    - f.1) che l'ente cooperativo richiedente è costituito da più di due anni dalla data di presentazione della domanda di contributo;
    - f.2) che dagli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della presente domanda di contributo risulti un patrimonio netto positivo;
  - g) in caso di prestazioni di servizi di consulenza, che gli stessi non si configurano come consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell'ente cooperativo richiedente come la consulenza fiscale, ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
  - h) in caso di acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali che gli stessi non sono stati effettuati tra:
    - enti cooperativi i cui soci siano legati da vincoli di parentela, affinità entro il secondo grado o coniugio;
    - imprese ed enti cooperativi aventi i medesimi soci;
    - enti cooperativi collegati tra loro
    - ente cooperativo richiedente e i propri soci;
  - i) in caso di acquisto di veicoli, che per gli stessi non sia stato possibile presentare domanda di contributo a valere sulla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 "Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile", in quanto non finanziata;
  - j) di essere piccola, media o grande impresa, conformemente alla normativa europea di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014;
  - k) gli stati e condizioni necessari a verificare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2023/2831, i dati dell'impresa intesa come "impresa unica";
  - l) gli stati e condizioni necessari per verificare i dati dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2023/2831;

- m) in merito alle attività ammesse al beneficio degli aiuti ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, oggetto delle presenti disposizioni:
- m.1) che l'ente cooperativo richiedente opera solo in settori economici ammissibili a finanziamento;
- o, in alternativa
- m.2) che l'ente cooperativo richiedente opera anche in settori esclusi, tuttavia, disponendo di un sistema di separazione delle attività o separazione contabile, assicura che gli aiuti ricevuti non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione;
- n) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati sono intestati all'ente cooperativo richiedente, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare tutta la documentazione relativa al finanziamento;
- o) eventuale esenzione dal versamento dell'imposta di bollo e norma di riferimento;
- p) la presa d'atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- q) la presa visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e l'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione concedente, al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
- r) di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni che regolano la concessione dei benefici contenute nella legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni applicative approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

2. L'ente cooperativo è tenuto ad attestare nella domanda di contributo, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione:

- a) in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, che non si tratti di un'operazione effettuata tra:
- enti cooperativi i cui soci siano legati da vincoli di parentela, affinità entro il secondo grado o coniugio;
  - imprese ed enti cooperativi aventi i medesimi soci;
  - enti cooperativi collegati tra loro;
- b) di non beneficiare di altre agevolazioni per le medesime spese;
- o, in alternativa
- c) di aver richiesto altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, e che le sovvenzioni pubbliche ottenute,

anche di natura fiscale, non eccedono complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione;

- d) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- e) che i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- f) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000).

3. La domanda deve contenere, pena la revoca, anche parziale, del contributo concesso, i seguenti impegni:

- a) mantenere lo stato "attivo" nel Registro imprese e la sede operativa o un'unità locale in Valle d'Aosta, come risultante dal Registro imprese, per almeno:
  - tre anni per i beni mobili in caso di piccole e medie imprese;
  - cinque anni per i beni mobili in caso di grandi imprese;
  - dieci anni nel caso di investimenti concernenti beni immobili;calcolati dall'ultima tra la data di acquisto del bene e la data di ultimazione dell'iniziativa, salvo i casi di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività e i casi di attività stagionale;
- b) mantenere i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2 per almeno tre anni calcolati dalla data di ultimazione dell'iniziativa;
- c) mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo, non alienare o cedere, separatamente dall'azienda, i beni oggetto di investimento per almeno:
  - tre anni per i beni mobili in caso di piccole e medie imprese;
  - cinque anni per i beni mobili in caso di grandi imprese;
  - dieci anni nel caso di investimenti concernenti beni immobili;decorrenti dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa, salvo i casi di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività;
- d) consentire l'effettuazione di controlli nelle sedi operative o nelle unità locali interessate dagli investimenti e mettere a disposizione della Struttura regionale competente ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata;
- e) comunicare eventuali variazioni sostanziali<sup>8</sup> all'intervento in maniera descrittiva e motivata le quali dovranno essere autorizzate dalla Struttura regionale competente;
- f) non ridurre, salvo il caso di dimostrate perdite di esercizio e previa comunicazione alla Struttura regionale competente, l'aumento di capitale sociale effettuato ai fini del contributo di cui all'articolo 46, comma 3.

4. L'ente cooperativo deve, altresì, impegnarsi a comunicare entro 30 giorni alla Struttura regionale competente qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini del mantenimento dello stesso.

---

<sup>8</sup> Per variazioni sostanziali si intendono variazioni tra le categorie di spesa di cui all'articolo 6 comma 5.

## ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA

1. La ricevuta di presentazione della domanda è trasmessa all'ente cooperativo richiedente tramite piattaforma dedicata e costituisce idonea comunicazione di avvio del procedimento.
2. La Struttura regionale competente procede all'istruttoria di ammissibilità formale da concludersi nel termine massimo di 15 giorni, al fine di verificare la regolarità della presentazione della domanda e la completezza della documentazione, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla "Legge" e dalle presenti disposizioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora la domanda sia incompleta o irregolare negli elementi o nelle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'ente cooperativo richiedente, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
4. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità o in caso di mancata produzione dei documenti richiesti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ente cooperativo richiedente, concedendo un termine perentorio di 10 giorni per fornire le proprie osservazioni. Decorso il predetto termine, in mancanza di osservazioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento adotta un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e lo comunica entro 10 giorni all'ente cooperativo richiedente, tramite PEC.
5. Al termine dell'istruttoria di ammissibilità formale, in caso di esito positivo, la Struttura regionale competente comunica il Codice Unico di Progetto (CUP) tramite piattaforma dedicata.
6. La domanda e il relativo progetto di investimento sono oggetto di valutazione tecnico-economico-finanziaria da parte della società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. o di eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento. La valutazione tecnica è volta alla verifica della coerenza e della congruità delle immobilizzazioni materiali e immateriali oggetto di contributo nonché alla verifica della coerenza dei costi con i prezzi di mercato. La valutazione economico-finanziaria è volta alla verifica della copertura finanziaria degli investimenti e della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa e dell'ente cooperativo richiedente.
7. Le attività di valutazione tecnico-economico-finanziaria devono concludersi entro 90 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del responsabile del procedimento, salvo l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni, di cui ai successivi punti 8 e 9.
8. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 7, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, certificazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'ente cooperativo richiedente, necessari ai fini dello svolgimento della valutazione tecnico-economico-finanziaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il responsabile del procedimento o dell'istruttoria, a seguito di comunicazione da parte del responsabile della valutazione tecnico-economico-finanziaria, può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività valutativa, richiederli all'ente cooperativo richiedente, assegnando un termine perentorio e non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Decorso il termine di 30 giorni, qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, il responsabile del procedimento avvia il

procedimento di rigetto della domanda concedendo all'ente cooperativo richiedente un termine perentorio di 10 giorni per fornire le proprie osservazioni.

9. Durante lo svolgimento della valutazione tecnico-economico-finanziaria è facoltà dell'ente cooperativo richiedente chiedere la sospensione del procedimento, su domanda motivata dello stesso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Il responsabile del procedimento può accogliere la richiesta o rigettare la stessa fornendo adeguata motivazione.
10. Al termine della valutazione tecnico-economico-finanziaria, Finaosta S.p.A. o eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento provvedono a esprimere il parere in merito alla sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'iniziativa e a darne comunicazione alla Struttura regionale competente. In caso di esito positivo della valutazione tecnico-economico-finanziaria, il responsabile del procedimento adotta, entro 15 giorni, il provvedimento di concessione del contributo. In caso di esito negativo lo stesso, entro 15 giorni, ne dà comunicazione all'ente cooperativo richiedente, concedendo un termine perentorio di 10 giorni per fornire le proprie osservazioni. Decorso il predetto termine, in mancanza di osservazioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di diniego.

#### **ARTICOLO 9 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Il responsabile del procedimento di concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 50 della "Legge", è il dirigente della Struttura competente in materia di cooperazione.
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 120 giorni dalla data di avvio dello stesso con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura regionale competente, da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione, con esito positivo, dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui l'ente cooperativo, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, deve inviare istanza di rinuncia tramite piattaforma dedicata. Nel caso in cui la rinuncia venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.

#### **ARTICOLO 10 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere effettuata dall'ente cooperativo beneficiario tramite caricamento di idonea documentazione sulla piattaforma dedicata entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ultimazione dell'iniziativa<sup>9</sup>, come indicato all'articolo 1, comma 7.
2. L'erogazione del contributo avviene, previa realizzazione dell'iniziativa e successivamente alla rendicontazione delle spese, sulla base dell'ammontare degli interventi definitivamente effettuati e documentati, e, in ogni caso, previa verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 1.
3. Nel caso di contributo concesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 della "Legge", l'erogazione dello stesso avviene, previa verifica dell'effettivo aumento del capitale

<sup>9</sup> In caso di lavori, per data di ultimazione dell'iniziativa, si intende la data di fine lavori, qualora presente; in assenza di tale data, si considera la data dell'ultima fattura oggetto di investimento.

sociale comprovato da idonea documentazione (libro soci aggiornato e bonifici attestanti i versamenti di capitale effettuati). Nella causale del relativo bonifico deve essere specificato che il versamento è riferito all'aumento di capitale sociale, per l'ottenimento del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 46 comma 3.

4. La documentazione attestante le spese di investimento consiste nella fattura elettronica (o documento equipollente) intestata all'ente cooperativo beneficiario comprensiva di codice CUP e della descrizione dei beni acquistati, corredata da documenti elencati al successivo punto 5, comprovanti l'avvenuto pagamento e corredati dal codice CUP. La documentazione deve essere conservata dall'ente cooperativo beneficiario per un periodo di cinque anni.
5. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità di pagamento e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

| <b>Modalità di pagamento</b>  | <b>Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare</b>   |
|---|---|
| Bonifico bancario/postale (anche tramite <i>home banking</i> )                | 1) Bonifico definitivo o estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'ente cooperativo beneficiario;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata</li> </ul> |
| Carta di credito (intestata all'ente cooperativo beneficiario)                | 1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'ente cooperativo beneficiario;</li> <li>• l'addebito delle operazioni;</li> </ul> 2) estratto conto della carta di credito                   |
| Carta di debito (intestata all'ente cooperativo beneficiario)                 | 1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'ente cooperativo beneficiario;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul>  |
| Acquisti on-line  | 1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'ente cooperativo beneficiario;</li> <li>• l'addebito delle operazioni;</li> </ul> 2) copia dell'ordine;                                      |
| Assegno circolare, limitatamente alla cessione di azienda o di ramo d'azienda | 1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente che deve coincidere con l'ente cooperativo beneficiario;</li> <li>• la causale dell'operazione;</li> </ul>   |

6. Non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
7. I conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati devono essere intestati all'ente cooperativo beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare tutta la documentazione relativa al finanziamento (quali la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell'avvenuto pagamento e il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti).
8. Inoltre, per gli investimenti inerenti ai lavori e alle opere edili su beni immobili si richiede la seguente documentazione (ove necessaria):
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'ente

cooperativo beneficiario che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di contributo;

- presentazione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell'avvenuta presentazione dello stesso all'amministrazione competente;
  - certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio e di ultimazione lavori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'ente cooperativo beneficiario che attesti la data di inizio e di fine dei lavori;
  - presentazione della richiesta del certificato di agibilità;
  - certificazioni e collaudi.
9. Nel caso di locazione di immobili di proprietà regionale, occorre presentare la documentazione che attesti il regolare pagamento dei relativi canoni.

## **ARTICOLO 11 VARIAZIONI SOCIETARIE**

### **Variations avvenute prima dell'erogazione del contributo**

1. Nelle ipotesi di trasformazione, fusione, cessione di azienda o ramo d'azienda, il contributo, previo aggiornamento della documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'eventuale parere positivo di Finaosta S.p.A. o di altri soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, può essere erogato in capo al soggetto subentrante o incorporante purché rientrante tra i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Nel caso di trasformazione in altra forma societaria diversa da quella di società cooperativa l'ente cooperativo beneficiario perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 2 e la Struttura regionale competente provvede alla revoca del contributo.
3. La richiesta di subentrare nella titolarità del provvedimento di concessione del contributo, corredata dalla documentazione e dagli impegni previsti dalle presenti disposizioni, deve essere inoltrata tramite PEC alla Struttura regionale competente.
4. A seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e dell'eventuale parere di Finaosta S.p.A. o di altri soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, la Struttura regionale competente, previo provvedimento dirigenziale ove necessario, comunica al richiedente la conferma del contributo.
5. Nell'ipotesi in cui l'esito della verifica dei requisiti di cui sopra sia negativo, il contributo è revocato con provvedimento della Struttura regionale competente che provvede a darne comunicazione all'ente cooperativo beneficiario.

### **Variations avvenute dopo l'erogazione del contributo**

1. Le operazioni di fusione non comportano la restituzione del contributo, fermo restando il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi e il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento in capo all'ente cooperativo incorporante.
2. L'alienazione dei beni finanziati, effettuata nell'ambito di cessione d'azienda o ramo d'azienda, non comporta la restituzione del contributo, purché l'ente cooperativo acquirente risulti in possesso dei requisiti previsti dalla "Legge", fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento.
3. La chiusura dell'attività avvenuta prima dei termini previsti all'articolo 51 comma 2, della "Legge", deve essere comunicata alla Struttura regionale competente e non comporta la restituzione del contributo percepito nei casi di forza maggiore, di cui all'articolo, 1 comma

- 7.
4. L'ente cooperativo, nei casi di cui ai commi 1 e 2, provvede a inoltrare alla Struttura regionale competente la richiesta di conferma del contributo, corredata dalla documentazione e dagli impegni previsti dalle presenti disposizioni applicative, qualora non siano ancora trascorsi i termini di cui all'articolo 51, comma 2 della "Legge".
  5. A seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e dell'eventuale parere di Finaosta S.p.A. o di altri soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, la Struttura regionale competente comunica all'ente cooperativo la conferma del contributo.
  6. Nell'ipotesi in cui l'esito della verifica dei requisiti di cui sopra sia negativo, il contributo è revocato con provvedimento della Struttura regionale competente che provvede a darne comunicazione all'ente cooperativo e l'ammontare del contributo già erogato deve essere restituito secondo modalità stabilite nel provvedimento di cui sopra.

## **ARTICOLO 12 CUMULO**

1. I contributi sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. I contributi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. Gli stessi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831.
3. I contributi sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
4. I contributi non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con i contributi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) e dalla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile).
5. I contributi possono essere cumulati con i mutui a tasso agevolato nonché con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili, fermo restando il divieto del doppio finanziamento, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

## **ARTICOLO 13 ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. La Struttura regionale competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.A. o di soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, individuati mediante procedure a evidenza pubblica, può disporre in qualsiasi momento controlli e ispezioni,

anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla “Legge” e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dall’ente cooperativo beneficiario ai fini della concessione del contributo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al precedente comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e alle unità locali degli enti cooperativi interessati, nonché a ogni documentazione necessaria.
3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo sulla veridicità dei dati autocertificati dall’ente cooperativo beneficiario attestanti il possesso di requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per l’accesso ai contributi, si precisa che il controllo sarà effettuato su di un campione minimo del 5% delle domande liquidate e nei casi di ragionevole dubbio. Qualora nel corso dei controlli effettuati si rilevi un tasso di anomalia superiore al 10% delle domande controllate, si provvederà a effettuare un controllo supplementare su di un campione ulteriore del 5% del numero delle domande liquidate.
4. La Struttura regionale competente effettua i controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all’ente cooperativo beneficiario avvalendosi anche del supporto di Finaosta S.p.A. o di soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, per il controllo della conformità dell’investimento e del mantenimento degli impegni relativi alla non alienazione anticipata dei beni.

#### **ARTICOLO 14    REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. La revoca del contributo, anche parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento qualora l’ente cooperativo:
  - a) fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
  - b) non adempia all’obbligo di cui all’articolo 51, comma 2 della “Legge” relativamente al mantenimento della destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e alla non alienazione o cessione separatamente dell’azienda per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese, decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell’iniziativa nel caso di investimenti concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di investimenti concernenti beni immobili;
  - c) non porti a termine le iniziative programmate entro tre anni dalla data di concessione del contributo;
  - d) trasferisca l’attività prima dei termini previsti dall’articolo 1, comma 7 o non rispetti i vincoli oggettivi e soggettivi di cui alle presenti disposizioni;
  - e) attui l’iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo;
  - f) non attui, in parte o del tutto, il progetto di cui all’articolo 44, comma 2 della “Legge”;
  - g) nel caso in cui l’ente cooperativo beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all’adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca ai sensi del precedente comma 1, lettere a), f) limitatamente alla mancata

realizzazione dell'intero progetto di cui all'articolo 44, comma 2 della "Legge", comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 1, lettera g), l'importo da revocare è limitato al contributo concesso.

3. La revoca ai sensi del precedente comma 1, lettere b), c), d), e), f) limitatamente alla mancata realizzazione di parte del progetto di cui all'articolo 44, comma 2 della "Legge", è disposta in misura parziale ed è proporzionale:
- nell'ipotesi b) al periodo durante il quale non è rispettato il vincolo di destinazione produttiva e il divieto di alienazione o cessione separatamente dall'azienda;
  - nelle ipotesi c), e) e f) all'importo dell'investimento non realizzato o sostanzialmente difforme;
  - nell'ipotesi d) in proporzione al periodo in cui non è rispettato il vincolo di mantenimento della sede operativa o unità locale sul territorio regionale e i vincoli oggettivi e soggettivi di cui alle presenti disposizioni.

L'importo così determinato è maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di alienazione dell'immobilizzazione interessata e fino alla data di avvenuta restituzione.

4. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, oltre agli interessi legali dovuti, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
5. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca, fatta salva l'ipotesi di rateizzazione di cui al comma precedente.
6. La mancata restituzione del contributo entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalle presenti disposizioni per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

## **ARTICOLO 15    SANZIONI**

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 13, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'ente cooperativo beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 14, comma 1, lettera a), incorre:
- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1*bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
  - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo

inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

## ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2016/679, è individuata nell'articolo 42 della "Legge", che ha previsto contributi a fondo perduto per lo sviluppo di enti cooperativi.
2. Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it). In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o [PEI\\_privacy@regione.vda.it](mailto:PEI_privacy@regione.vda.it), con una comunicazione avente la seguente intestazione: "all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".
4. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda presentata per l'accesso alla "Legge" e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.
5. I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del regolamento, quali responsabili del trattamento:
  - Finaosta S.p.A. o eventuali soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento per la valutazione dei contributi richiesti.
6. Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
7. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
8. L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).